

ALLEGATO 2

Cappelle cimiteriali su aree in concessione ad enti – Tassa/tariffa per la raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. CONSIDERAZIONI

La vicenda va affrontata capendo se vi sia o meno esenzione soggettiva in capo all'Ente ecclesiastico concessionario di area per sepoltura. Si parte dall'art. 62, comma 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., norma per la quale *“sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privata comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.”*

In tal caso si osserva come, nel caso di concessioni di aree cimiteriali in concessione ad enti, difetti la ritenuta non sussistenza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ... per effetto di norme legislative o regolamentari in materia di ... accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

In particolare si consideri che la L. 20 maggio 1985, n. 222 è norma “interna” statutale di regolazione delle posizioni concernenti gli enti e beni ecclesiastici in Italia, per quanto essa sia attuativa delle modifiche al Concordato, che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica romana. La Chiesa cattolica romana, a differenza della Città del Vaticano, non ha natura statutale (né è uno Stato estero). Inoltre detta disposizione non considera gli enti ecclesiastici (ovviamente non potendosi sovrapporre la natura di ente ecclesiastico con quella di edificio di culto).

Semmai un qualche riferimento legislativo potrebbe aversi rispetto all'art. 62, comma 2 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., per il quale *“non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.”*

Nel caso di cappella cimiteriale non può certamente farsi riferimento a detta possibilità di non assoggettamento alla tassa visto il contenuto dell'art. 184, comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., che – espressamente – individua alla lett. f), classificandoli come rifiuti soli urbani, *“i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”* ⁽¹⁾.

A ciò va aggiunto il rinvio alle disposizioni (per quanto formalmente antecedenti al citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. (facendo riferimento alle corrispondenti disposizioni legislative poi “confluite” in questo ultimo), oltreché per la natura di fonte regolamentare) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare agli artt. 12 e 13 (ed art. 17).

Infine, nel corso del contenzioso l'ente concessionario di area cimiteriale avrebbe sollevato la questione (dichiarata inammissibile) di una propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che *“... i loculi ove sono custodite le salme sono oggetto di concessione ai confratelli ...”*: a tale proposito merita di doversi osservare come la concessione cimiteriale attenga ai rapporti tra comune ed ente, che sono del tutto distinti rispetto ai rapporti che possano, sulla base dell'ordinamento specifico, sorgere tra l'ente e le persone che vi appartengano, aderiscano, rapporti questi ultimi rispetto a cui il comune è estraneo, fermo restando che la soggettività ai fini della TARSU, e quindi anche della TARI, attiene ai locali e aree scoperte pertinentziali, rispetto alle quali l'occupazione o detenzione consegue dalla concessione di area cimiteriale da parte del comune (e non da rapporti tra ente e propri appartenenti).

⁽¹⁾ **D.Lgs. 152/2006 – Art. 184, lett. b), c), e)**

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

... omissis ...

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

... omissis ...